

# COMUNE DI CASALGRANDE

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN LUOGHI PUBBLICI PER “L'ARTE IN STRADA”

approvato con delibera C.C. N. 143 del 27/11/98

### ART. 1

Il Comune di Casalgrande riconosce l'arte in strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche.

### ART. 2

L'arte in strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

### ART. 3

Gli spazi idonei e gli orari previsti, salvo diverse comunicazioni per specifiche iniziative inviate al Comandante del Corpo di Polizia Municipale da parte dell'Ufficio Cultura di questo Comune sono:

- dal 1° Ottobre al 20 Aprile → dalle ore 09,00 alle ore 23,00;
- dal 21 Aprile al 30 Settembre → dalle ore 09,00 alle ore 24,00

nelle aree di:

- Via Aldo Moro - Via S. Rizza - Via Botte - Via Garibaldi - Viale Gramsci - Via Mazzini - Via Rossellini;
- P.zza Costituzione - P.zza Martiri della Libertà - Parco Amarcord - Zona Sportiva “Stefano Compagni”.

In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o pedoni. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte in strada anche negli spazi menzionati.

#### **ART. 4**

L'occupazione dello spazio da parte dell'autista in strada è sottratto al regime dell'occupazione del suolo pubblico come previsto dal Regolamento Comunale per l'occupazione spazi aree pubbliche.

#### **ART. 5**

E' vietato esercitare il commercio ambulante ad esclusione dell'offerta di opere del proprio ingegno artistico e della propria manualità di cui non potrà richiedere espressamente denaro ma limitarsi ad accettare solo libere offerte. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art.61, comma 12 lettera f) del DM 04.08.1988, n. 375.

#### **ART. 6**

Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse, naturalmente consentendo l'occupazione con quanto necessario strettamente allo spettacolo.

#### **ART. 7**

E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non possono essere superati i decibel di legge.

#### **ART. 8**

L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio, di eventuali danneggiamenti al manto stradale o qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

#### **ART. 9**

L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, tickets o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

#### **ART. 10**

Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista prevista dall'art.5 alla fine della sua performance, non è in contrasto con il precedente articolo 9.

#### **ART. 11**

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.